Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1339

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA, BATTISTA, ORELLANA, CATALFO, LUCIDI, ENDRIZZI, SERRA, SCIBONA, BERTOROTTA, BIGNAMI, COTTI, FATTORI, DONNO, PUGLIA, PETROCELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MANGILI, CASTALDI, CRIMI, PAGLINI, VACCIANO, MORONESE, LEZZI, NUGNES, CIOFFI, GIROTTO, BOTTICI e BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di giustizia telematica

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha come oggetto la modifica della normativa in materia di notifica degli atti del procedimento penale e civile. Il nostro sistema giudiziario è soggetto a una profonda crisi produttiva, evidenziata dalle impietose statistiche che rilevano un'eccessiva durata media dei procedimenti.

I tempi di definizione dei procedimenti, infatti, risultano ampiamente insoddisfacenti in termini di qualità del servizio. Molteplici e concomitanti possono essere considerate le cause di tale malfunzionamento: farraginosità del sistema procedurale; insufficienza delle risorse soggettive e materiali – inadeguato numero di magistrati, nonché di personale delle cancellerie, mancato aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e di materiale in senso lato. Uno dei punti nodali, però, sul quale si può intervenire in maniera celere e con un minimo impatto economico, è il sistema delle notifiche degli atti del procedimento. Infatti, la pratica giudiziaria insegna come lunghissimi tempi morti siano impiegati nel tentativo di notificare la congerie di atti prevista dai codici di rito, civile e penale. La legge stabilisce, al fine di soddisfare esigenze di garanzia processuale e di rispetto dei diritti di tutte le parti del processo, che tutti i passaggi e le fasi del procedimento siano di volta in volta portati a conoscenza – con elevato grado di certezza – di tutte le parti che ne abbiano interesse. L'elevato numero di notifiche che in ciascun procedimento si rendono necessarie richiede il superamento obbligatorio di obsoleti, costosi e macchinosi sistemi di notificazione, quali l'impiego del lavoro di ufficiali giudiziari o del servizio postale, che comporta un ulteriore rallentamento della macchina giudiziaria. Con il presente disegno di legge, che si inserisce in quadro normativo di progressiva diffusione del processo telematico, si propone di snellire e velocizzare il sistema di notificazione mediante strumenti tecnologici ed immediati, quali la posta elettronica certificata (Pec). Il disegno di legge, segnatamente, prevede la modifica del codice di procedura civile, relativamente ad articoli che disciplinano le notifiche ai difensori, introducendo l'obbligatorietà delle stesse a mezzo posta elettronica certificata. L'effettuazione delle notifiche attraverso il solo sistema Pec, garantito e protetto, comporterebbe un notevole risparmio in termini di tempo, spesa corrente ed impiego di mezzi e personale, a fronte di investimenti assai limitati per l'informatizzazione dei sistemi previsti, con un'economia di sistema evidente. Tale strumento permette un più rapido collegamento tra mittente e destinatario della comunicazione, utilizzando un canale certamente non atipico né straordinario e senza aggravare in maniera eccessiva l'avvocatura. Ovviamente tale riforma avrà possibilità di incidere sull'attuale *deficit* di sistema solo in caso di una sua rapida applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

«*8*-bis. Le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo di posta elettronica certificata. Si utilizza a tal fine l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nel primo scritto difensivo utile, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, comunicato al proprio ordine. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico. In caso di impossibilità di procedere mediante posta certificata le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 136 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 136 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è tra-

smesso a mezzo di posta elettronica certificata».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 149-*bis *del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che la legge disponga diversamente, la notificazione si esegue a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 170 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 170 del codice di procedura civile, il primo comma sostituito dal seguente:

«Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata, salvo che la legge disponga altrimenti».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 330 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo di posta elettronica certificata».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 370 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 370 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale».

Art. 7.

(Provvedimenti di attuazione e regole tecniche)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i consigli dell'ordine forense, sono apportate alla normativa vigente in materia di giustizia digitale le modificazioni necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla presente legge, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta elettronica certificata.

€ 1,00